



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Quesito n.1: Sono state chieste delucidazioni circa l'obbligatorietà del sopralluogo.

Risposta al quesito n.1: con riferimento al documento “*Allegato 1A_Capitolato_Tecnico_Categoria I*”, incluso nella documentazione pubblica del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura dei Servizi di pulizia e Igiene Ambientale, si comunica quanto segue:

- il sopralluogo preliminare previsto al paragrafo 4.1 non è obbligatorio. E' facoltà dell'Operatore Economico richiedere tale sopralluogo alla Stazione Appaltante prima della presentazione dell'offerta;
- il sopralluogo previsto al paragrafo 7.1, invece, è obbligatorio e dovrà essere effettuato esclusivamente dall'aggiudicatario.

* * *

Quesito n.2: Sono state chieste delucidazioni circa le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

Risposta al quesito n.2: le modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo sono indicate al paragrafo 6.10 del Capitolato d'Oneri allegato alla Lettera d'Invito per la partecipazione all'Appalto Specifico. Per ogni altro aspetto non espressamente indicato, si può fare riferimento alle disposizioni normative vigenti.

* * *

Quesito n.3: E' stato chiesto, con riferimento alle attività straordinarie del servizio di pulizia remunerate ad euro/ora (€/h), se sia corretta

l'interpretazione secondo la quale il ribasso sulla voce relativa all'importo orario (€/h) vada applicato alla differenza tra l'importo a base d'asta, ossia 20 €/h, e il costo orario del personale, così come indicato dalle Tabelle Ministeriali.

Risposta al quesito n.3: come riportato al paragrafo 9.3.1 del documento “*Allegato 1A_Capitolato_Tecnico_Categoria I*”, incluso nella documentazione pubblica del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura dei Servizi di pulizia e Igiene Ambientale, si conferma la correttezza dell'interpretazione esposta nel quesito.

Tuttavia, è opportuno sottolineare che il valore di ribasso da inserire in corrispondenza della voce “*Ribasso % unico - Servizio di pulizia - Attività straordinarie [€/h]*” della scheda tecnico/economica dovrà essere rapportato all'importo a base d'asta.

In altre parole, assumendo a titolo puramente esemplificativo e per semplicità di calcolo, che il costo orario del personale previsto dalle Tabelle Ministeriali sia di 15€/h, l'operatore economico potrà offrire un ribasso solo su 5€, ovvero sulla differenza tra la base d'asta (20€) e il costo orario del personale (15€).

Pertanto, se l'operatore economico volesse offrire il servizio a 18€/h, applicando quindi un ribasso di 2€/h, il valore percentuale da inserire in corrispondenza della voce di cui sopra, “*Ribasso % unico...*”, dovrà essere 10.

* * *

Quesito n.4: E' stato chiesto se, nel caso di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), il requisito del possesso della certificazione SA 8000 può essere soddisfatto dalla consorziata indicata esecutrice.

Risposta al quesito n.4: è opportuno sottolineare, in prima istanza, che il possesso della certificazione SA 8000 (Criterio 4 della scheda tecnico-economica), non si configura quale requisito per la partecipazione alla procedura di gara ma è, invece, una caratteristica che può comportare esclusivamente l'attribuzione di un punteggio tecnico utile ai fini della graduatoria finale.

L'operatore economico, durante la compilazione della scheda tecnico-economica, può scegliere se attribuirsi, o meno, tale punteggio tecnico. Tale scelta equivale, di fatto, ad un'autocertificazione del possesso della caratteristica e, in

quanto tale, può essere controllata in ogni momento dall'Amministrazione con le modalità riportate nell'appendice 1 al Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

Premesso quanto sopra, in risposta al quesito, si ritiene che la caratteristica del possesso della certificazione SA 8000 debba essere soddisfatta dall'impresa esecutrice del servizio.

* * *

Quesito n.5: E' stato chiesto di conoscere il numero delle unità lavorative impiegate per l'attuale servizio di pulizia, con indicazione dei livelli di inquadramento e del monte ore settimanale.

Risposta al quesito n.5: si comunica che il personale impiegato nell'esecuzione dell'attuale servizio di pulizia è costituito da:

- 19 addetti di livello 2, per complessive 310 ore lavorative settimanali;
- 1 addetto di livello 1, per complessive 10 ore lavorative settimanali.

Si comunica, inoltre, che il livello di servizio richiesto per il contratto in corso di affidamento è più elevato rispetto a quello del contratto attualmente in essere.

* * *

Quesito n.6: Con riferimento alla risposta fornita per il quesito n.5, è stato chiesto di specificare meglio cosa si intende con la frase "il livello di servizio richiesto per il contratto in corso di affidamento è più elevato rispetto a quello del contratto attualmente in essere".

Risposta al quesito n.6: il livello di servizio richiesto per il contratto in corso di affidamento è più elevato rispetto a quello del contratto attualmente in essere in termini di frequenza di esecuzione dei servizi.

Per permettere un confronto su queste ultime, facendo riferimento agli standard del servizio di pulizia previsti dalla convenzione Consip "*Facility Management 3*", si comunica che il livello di servizio del contratto attualmente in essere corrisponde allo standard basso della citata convenzione.

Le superfici oggetto del contratto in corso di affidamento sono sostanzialmente coincidenti con quelle dell'attuale contratto.

* * *

Quesito n.7: E' stato chiesto se il materiale igienico sanitario (carta igienica, sapone mani, asciugamani di carta, etc.) è a carico della ditta esecutrice o del committente.

Risposta al quesito n.7: il materiale igienico sanitario è a carico della ditta esecutrice, come esplicitato nella scheda relativa all'area omogenea "Area tipo 3 - Servizi Igienici"; in particolare, dovranno essere forniti, all'occorrenza, i materiali di consumo elencati nel paragrafo 8.1.1 del documento "Allegato IA_Capitolato_Tecnico_Categoria I", incluso nella documentazione pubblica del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura dei Servizi di pulizia e Igiene Ambientale.

Inoltre, è a carico della ditta esecutrice la fornitura iniziale, l'installazione, la manutenzione e la sostituzione in caso di malfunzionamento dei dispenser dei vari prodotti.

* * *

Quesito n.8: E' stato chiesto se, nel caso di subappalto, i subappaltatori che compongono la terna devono essere iscritti allo SDAPA. E' stato chiesto, inoltre, di chiarire che cosa si intende con la frase "il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria".

Risposta al quesito n.8: la terna dei subappaltatori può essere costituita anche da operatori economici non iscritti allo SDAPA.

Per quanto riguarda la seconda parte della richiesta, si chiarisce che il subappaltatore deve essere qualificato nella categoria merceologica relativa al servizio che il concorrente intende subappaltare.

Il RUP
Dott.ssa Rosita D'Amore
Firmato digitalmente